


Federazione GILDA-UNAMS

Gilda degli Insegnanti di Bologna



Via C. Battisti n° 2
40123 - Bologna
telefono e fax: 051 270479

e-mail: gildabologna@gildabologna.it

sito web: <http://www.gildabologna.it>

a cura di Giovanni Cadoni

Mobilità 2021/2022

- Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al **triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22**.
- La mobilità si svolgerà comunque **annualmente**.
- Dal 2020 **i movimenti relativi ai vari ordini e gradi di scuola sono pubblicati contestualmente** secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale di prossima emanazione.



Mobilità 2021/2022

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 sono stati introdotti alcuni **vincoli alla mobilità**, oltre a quello **quinquennale di permanenza sul posto di sostegno** ai quali erano soggetti i docenti **immessi in ruolo su questa tipologia di posto**.

Per quei docenti che beneficiano delle precedenzae previste dall'articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità) sono previste una serie di deroghe a questi vincoli.

Questi vincoli riguardano alcune categorie di docenti, come schematizzato nella diapositiva che segue.



Vincoli alla mobilità

VINCOLO TRIENNALE	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> - Docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola. - Docente che nella fase comunale ottiene (I fase mobilità) la titolarità su istituzione scolastica attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. 	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, - ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
VINCOLO QUINQUENNALE	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> - Docente immesso in ruolo su posto di sostegno; non può chiedere il trasferimento su materia per 5 anni. 	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Docente a qualunque titolo immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Questi docenti non possono chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica né ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso (art. 36 CCNL Scuola) per cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. 	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai docenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico, - ai docenti in situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
<ul style="list-style-type: none"> - Docente della Scuola Secondaria di I e II grado assunto dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (immessi in ruolo DDG 85/2018 ex FIT, di ruolo da 01.09.2019). Questi docenti dovranno rimanere per 5 anni (l'anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. 	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di soprannumero - nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

Tipologia di domanda

□ Quali sono le domande di mobilità che possono essere presentate?

– I docenti potranno presentare le seguenti domande di mobilità:

- **mobilità territoriale**, vale a dire domanda di **trasferimento** per scuole della **stessa provincia** e/o per scuole di **provincia diversa**.

Tra queste, è compresa anche la domanda di trasferimento **da posto comune a posto di sostegno** o viceversa.

- **mobilità professionale** sia provinciale sia interprovinciale, ossia:

■ **Domanda di PASSAGGIO DI CATTEDRA**, cioè passaggio da una classe di concorso ad un'altra all'interno dello stesso ordine di scuole;

■ **Domanda di PASSAGGIO DI RUOLO**, ossia passaggio da un ordine di scuola ad un altro ordine di scuola).

Per poter presentare domanda di mobilità professionale occorre:

- aver **superato l'anno di prova**;
- essere in **possesso dell'abilitazione nella classe di concorso richiesta**.

Il docente che otterrà il passaggio di ruolo **dovrà svolgere l'anno di prova nel nuovo ruolo**.



Quante domande e per quali province

- **Posso presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altra provincia?** – *Sì, tutti i docenti potranno presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altra provincia.*
- **Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede trasferimento nella provincia di titolarità e in altra provincia?** – *Chi richiede sia istituzioni scolastiche della provincia di titolarità sia sedi di altre province dovrà presentare una sola domanda.*
- **Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede sia trasferimento sia passaggio di cattedra o di ruolo?** – *Chi presenta sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio di cattedra o di ruolo dovrà presentare distinte domande.*



Fasi della mobilità

□ **Quali sono le fasi della mobilità?** – Per quanto riguarda la **mobilità territoriale** (trasferimenti) le fasi previste sono:

- ❖ *I fase -> trasferimenti nell'ambito dello stesso comune;*
- ❖ *II fase -> trasferimenti nell'ambito della stessa provincia.
La domanda di mobilità **da posto di sostegno a posto comune*** (o viceversa) fa parte di questa fase;*
- ❖ *III fase -> trasferimenti tra province diverse e mobilità professionale).*

*** Precisazione per chi intende passare da posto di sostegno a posto comune (o viceversa)** – Se la domanda riguarda **lo stesso ordine di scuola**, il docente dovrà presentare domanda di **trasferimento**.

Se, invece, si intende chiedere un posto comune in altro ruolo, si dovrà presentare domanda di passaggio di ruolo.



Ordine di svolgimento delle operazioni

□ Secondo quale ordine si svolgeranno le diverse tipologie di trasferimento o di passaggio? – I trasferimenti all'interno dello stesso comune precederanno tutti i trasferimenti, mentre i trasferimenti all'interno della stessa provincia precederanno i trasferimenti tra province diverse.

Una volta esauriti i trasferimenti provinciali verranno prese in considerazione le domande di trasferimento interprovinciale e quelle di mobilità professionale.

Per quanto riguarda la III fase della mobilità, si segue questo ordine: passaggi di cattedra provinciali – passaggi di ruolo provinciali – trasferimenti interprovinciali – passaggi di cattedra interprovinciali – passaggi di ruolo interprovinciali.

N.B. – Si applicano le precedenze previste dall'articolo 13 del CCNI sulla mobilità (si veda l'ordine di effettuazione delle operazioni di mobilità relative alla terza fase).



Posti riservati dopo la fase provinciale

□ Quanti posti verranno riservati alla mobilità interprovinciale e quanti alla mobilità professionale? – Al termine dei trasferimenti all'interno della stessa provincia, i posti residui verranno così distribuiti:

- ❖ **50 % dei posti riservati alle prossime immissioni in ruolo**
- ❖ **25 % dei posti riservati ai trasferimenti tra province diverse**
- ❖ **25 % dei posti riservati alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).**

Queste percentuali sono cambiate nei precedenti due anni, con un progressivo recupero della mobilità professionale rispetto ai trasferimenti interprovinciali.



Preferenze esprimibili

□ **Quante preferenze si possono indicare nella domanda? – È possibile esprimere fino a 15 preferenze: tra queste, si possono indicare anche tutte e 15 **specifiche istituzioni scolastiche** (della stessa o di altra provincia) o, anche, **distretti, comuni** o intere **province**, ma in numero totale di 15.**

Si può indicare **ANCHE UNA SOLA PREFERENZA: se non si otterrà quanto richiesto si manterrà l'attuale sede di titolarità.**

Non occorre conoscere i codici delle scuole; plessi, scuole secondarie di I grado, scuole secondarie di II grado sono elencati tra le preferenze esprimibili all'interno del sistema con le loro comuni denominazioni ed i codici sono associati ai nomi.



Il vincolo triennale

□ Cosa accade se si ottiene una delle scuole specifiche richieste? – Il docente che ottiene la titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria di trasferimento o passaggio, avendo espresso **una richiesta puntuale di scuola**, NON potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

Lo stesso vale per chi chiede di passare da posto di sostegno a posto comune (o viceversa) e per chi ottiene il passaggio di cattedra o di ruolo su sede specificatamente richiesta.

□ Cosa accade se si ottiene, nella fase comunale dei trasferimenti, una delle scuole appartenenti ad un distretto sub-comunale indicato con preferenza sintetica? – *Il docente che, nell'ambito della fase comunale, ha espresso come preferenza un distretto sub-comunale ed ottiene la titolarità su una scuola del distretto indicato, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.*

Come detto, questi docenti non potranno neppure presentare domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria né avvalersi dell'art. 36 del CCNL Scuola.



Se si presentano più domande...

□ Si può presentare sia domanda di mobilità territoriale sia di mobilità professionale? – Sì. In questo caso si devono presentare **distinte domande**.

In caso di richiesta contestuale **di trasferimento e di passaggio di cattedra** si deve specificare a quale dei due movimenti si vuole dare la precedenza. Se non si danno indicazioni, **prevale il passaggio di cattedra**.


Se si fa domanda di passaggio di cattedra per diverse classi di concorso si segue l'ordine di priorità indicato dal docente.

In caso di presentazione di domanda di trasferimento, **di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo**, il conseguimento del **passaggio di ruolo** annulla la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra eventualmente già disposti.




Preparazione ed inserimento allegati


Individuazione degli allegati occorrenti e loro **salvataggio** in una cartella (esempio, ALLEGATI 2021)



Compilazione degli allegati



Verifica del possesso di **Nome utente**, **Password** e **Codice personale** per operare su Istanze on line



Nome utente
Password
Codice personale



Inserimento degli allegati in Gestione allegati
(Istanze on line – Altri Servizi)



Documentazione della domanda

□ **Quali documenti si devono presentare?** *Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata in Istanze on line. Solo la documentazione di tipo sanitario va consegnata su carta alla scuola di servizio (si consiglia di inserirla anche a corredo della domanda).*

Principali allegati

- *Dichiarazione dei servizi (Allegato D)*
- *Esigenze di famiglia (ricongiungimento, figli)*
- *Titoli culturali (concorsi, seconda laurea, masters, ecc.)*
- *Continuità nella titolarità (Allegato F)*
- *Possesso altra abilitazione (Passaggi di cattedra/ruolo)*
- *Documentazione sanitaria Legge 104 (da consegnare a scuola)*

http://www.gildabologna.it/movimenti/2021-22/mov_21-22_moduli_allegati.html



Compilazione della domanda

Accesso ad Istanze on line e compilazione della domanda sulla base dei dati contenuti negli allegati

Nome utente
Password
Codice personale

Dopo il 30.09.2021 si accederà ad Istanze on line SOLO con credenziali SPID.

Scelta delle sedi preferite

Inserimento nella domanda degli allegati salvati in Gestione allegati

Salvataggio ed eventuale **inoltro** della **domanda** di mobilità



Documentazione della domanda

□ **Quali documenti si devono presentare?** *Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata in Istanze on line. Solo la documentazione di tipo sanitaria va consegnata su carta alla scuola di servizio (si consiglia di inserirla anche a corredo della domanda).*

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà in base alle tabelle di valutazione allegate al contratto.

Chi presenta domanda di trasferimento o passaggio deve necessariamente leggere attentamente le tabelle di valutazione, individuare i titoli posseduti, dichiararli nel modulo domanda e autocertificarli attraverso l'apposito allegato.

Chi richiede il trasferimento e il passaggio documenterà una sola domanda. Nella seconda domanda farà riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Le certificazioni sono sostituite da dichiarazioni personali scritte su file.



Tipi di allegato da compilare

Alcuni esempi:

- Per documentare il **servizio** deve essere utilizzato l'**Allegato D** (diverso per Scuole Infanzia/Primaria e per Scuole Secondarie). Anche quest'anno scolastico si attribuisce lo stesso punteggio sia al servizio di ruolo sia al servizio non di ruolo o in altro ruolo (6 pt per ciascun anno scolastico con servizio di almeno 180 gg – anche non continuativi – oppure con servizio svolto **ININTERROTTAMENTE** dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
- Per documentare la **continuità di servizio** (almeno 3 anni di ruolo, esclusi l'anno di immissione in ruolo e l'anno in corso, nella scuola di attuale titolarità) deve essere utilizzato l'**Allegato F** (docenti).



Mobilità 2021/2022

- **Chi presenta domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo dovrà utilizzare l'allegato relativo al possesso dell'abilitazione specifica per il tipo di posto o per la/le classe/i di concorso richiesta/e.**
- **L'idoneità in concorso e tutti i titoli culturali posseduti (secondo lauree, specializzazioni post lauream, ulteriore laurea triennale, corsi di perfezionamento o masters di almeno 1500 ore, 60 CFU, di durata annuale e con esame finale. corsi CLIL, ecc.) possono essere **sostituiti da dichiarazione personale.****
- **I TITOLI DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO (prima laurea, abilitazioni, specializzazione sul sostegno) **NON SI VALUTANO.****



Mobilità 2021/2022

- **La dichiarazione della residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento per esigenze di famiglia (SOLO PER MOBILITÀ TERRITORIALE) deve riportare anche la data di decorrenza della residenza stessa che deve essere precedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità; si dovrà sempre dichiarare lo stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo o separato legalmente o divorziato) e lo stato di parentela con la persona cui ci si vuole ricongiungere.**
- **Quando si dichiara l'esistenza di figli minorenni, si dovrà sempre indicare la data di nascita degli stessi.**

Le certificazioni mediche (precedenze relative alla legge 104/92) non possono essere sostituite da dichiarazioni personali: devono essere su carta e vanno consegnate a scuola (ne consigliamo l'inserimento anche in Istanze on line).



La soprannumerarietà

□ **Cosa accade ai docenti che sono individuati come soprannumerari?** – *I titolari su scuola che dovessero essere individuati soprannumerari (se già non hanno presentato domanda volontaria) dovranno presentare domanda di trasferimento e potranno esprimere sia specifiche istituzioni scolastiche sia comuni o distretti.*

Se trasferiti d'ufficio (non presentando domanda) possono essere assegnati ad una scuola viciniorie secondo le tabelle di viciniorietà o in soprannumero nell'ambito di precedente titolarità o servizio.

Domanda di trasferimento condizionata: *i docenti soprannumerari possono presentare "domanda di trasferimento condizionata". In sostanza, nel modello di domanda di mobilità, qualora nella scuola di titolarità si riformi la cattedra, si può (secondo determinate modalità) indicare la volontà di poter rientrare nella scuola nella quale si è risultati in soprannumero.*



Mobilità 2021/2022

□ Quali docenti non sono tenuti al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta per trasferimento? – I docenti per i quali non si applica il vincolo triennale sono i docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, ...), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza ed i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.



Mobilità 2021/2022

□ Come verranno prese in considerazione le preferenze espresse nella domanda? – Le preferenze espresse verranno esaminate secondo l'ordine con il quale sono state indicate nella domanda.

Chi, per esempio, lavora in provincia di Ferrara e vuole rientrare in provincia di Bologna, ma nello stesso tempo volesse ottenere una sede più comoda in provincia di Ferrara, potrà indicare PRIMA sedi o comuni/distretti della provincia di Bologna e, A SEGUIRE, eventuali sedi più comode della provincia di Ferrara.

La maggiore possibilità di ottenere una sede nel caso di trasferimento (o di passaggio) interprovinciale è quella di utilizzare codici sintetici (distretti o comuni) e optare anche per cattedre formate su due o più scuole.



Mobilità 2021/2022

□ Cosa accade se un docente indica tra le preferenze un codice sintetico ed un altro (anche con minor punteggio) indica una specifica scuola di quella provincia? – Se si esprime una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), al docente viene assegnata la titolarità nella prima sede disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. **Ma poiché CON LA PREFERENZA SINTETICA SI RICHIEDONO TUTTE LE SCUOLE** comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata ad un eventuale docente che l'abbia richiesta con indicazione specifica o più circoscritta a livello territoriale, anche se in possesso di punteggio inferiore. **Al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva sede disponibile all'interno della preferenza sintetica espressa.**

